



Delibera n. **50/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 1/5

OGGETTO: Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Società Pamoja Value di Garattoni Ronnie e C. sas di Rimini finalizzato a favorire la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo della ricerca, della formazione universitaria e il mondo imprenditoriale.

N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 50/2017	Prot. n. 9661	UOR: Ufficio Contratti e appalti
------------------	-----------------	---------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI				X
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA	X			
Enzo LAVEGLIA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la proposta del Prof. Fabio Musso, Prorettore alle Attività di Terza Missione, pervenuta all'Ufficio Gare, di stipula di un accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la società Pamoja Value di Garattoni Ronnie e C. sas di Rimini, al fine di favorire la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo della ricerca, della formazione universitaria e il mondo imprenditoriale;

CONSIDERATO che l'Università ha tra i suoi fini istituzionali, così come definiti nello Statuto, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che per realizzare tali fini, ha già da tempo avviato iniziative per il sostegno all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e per la valorizzazione dei prodotti della ricerca, anche attraverso la creazione di spin-off;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno implementare forme di sostegno alle iniziative imprenditoriali anche di studenti e laureati;



Delibera n. **50/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 2/5

CONSIDERATO che la società Pamoja Value, è promotrice del progetto Warehouse Coworking Factory, che ha quale oggetto sociale la prestazione di servizi innovativi a imprese e startup, la formazione e consulenza negli ambiti marketing e comunicazione nonché la formazione continua e la valorizzazione di professionalità e risorse umane in contesti lavorativi tradizionali e nell'ambito delle nuove organizzazioni orizzontali del lavoro;

CONSIDERATO che l'Ateneo e la suddetta società ritengono che il sostegno all'imprenditorialità e l'innovazione nei sistemi di impresa siano fattori determinanti per lo sviluppo economico del territorio e che intendono contribuire alla diffusione della cultura imprenditoriale e instaurare un rapporto di stabile collaborazione al fine di favorire la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria da un lato e il mondo imprenditoriale dall'altro;

CONSIDERATO che il suddetto accordo avrà durata di due anni dalla sottoscrizione, eventualmente prorogabili con apposito accordo scritto;

VISTA la seduta del Senato Accademico del 21 marzo 2017;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

1) di autorizzare la stipula dell'accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la società Pamoja Value di Garattoni Ronnie e C. sas di Rimini nel testo sotto riportato:

“ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E PAMOJA VALUE SAS

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede legale in Urbino (PU), Via Aurelio Saffi n. 2, c.f. 82002850418 e p.iva 00448830414 nella persona del Rettore prof. Vilberto Stocchi nato aOmissis ilOmissis, autorizzato alla stipula del presente atto dal decreto di nomina sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca in data 8 settembre 2014,
in seguito chiamata per brevità “Università”

e

la società Pamoja Value di Garattoni Ronnie e C. Sas con sede legale a Rimini, Via Barcarola n.8, p.iva PIVA 03988960401 nella persona del Rappresentante Legale Garattoni Ronnie, nato aOmissis ilOmissis in seguito chiamata per brevità “Azienda”

premesse che:

1. L'Università ha tra i suoi fini istituzionali, così come definiti nello Statuto, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio; per realizzare tali fini, ha già da tempo avviato iniziative per il sostegno all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e per la valorizzazione dei prodotti della ricerca, anche attraverso la creazione di spin-off; ritiene opportuno implementare forme di sostegno alle iniziative imprenditoriali anche di studenti e laureati;
2. l'Azienda, promotrice del progetto Warehouse Coworking Factory, ha quale oggetto sociale la prestazione di servizi innovativi a imprese e startup, la formazione e consulenza negli ambiti marketing e comunicazione nonché la formazione continua e la valorizzazione di professionalità e risorse umane in contesti lavorativi tradizionali e nell'ambito delle nuove



Delibera n. **50/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 3/5

organizzazioni orizzontali del lavoro; in particolare nell'ambito della comunità professionale legata al coworking sono stati ideati e sperimentati progetti di sostegno all'avvio di carriere professionali, di educazione all'imprenditorialità di nuova generazione, e percorsi di innovazione aperta dedicati alle imprese, facendo del sociale un asset strategico.

3. le parti, ritenendo che il sostegno all'imprenditorialità e l'innovazione nei sistemi di impresa siano fattori determinanti per lo sviluppo economico del territorio, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono contribuire alla diffusione della cultura imprenditoriale e instaurare un rapporto di stabile collaborazione al fine di favorire la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria da un lato e il mondo imprenditoriale dall'altro;

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

L'Università e l'Azienda, nell'ambito del rapporto di collaborazione tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, si propongono di avviare una serie di iniziative comuni, da formalizzare di volta in volta mediante intese specifiche, per la condivisione di competenze nei seguenti ambiti:

- 1) Formazione ed educazione all'imprenditorialità;
- 2) Percorsi formativi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego;
- 3) Facilitazione di processi e pratiche di innovazione sociale;
- 4) Formazione e supporto alla crescita di nuove imprese orientate all'impatto sociale;
- 5) Formazione e supporto alla crescita di nuove imprese in ambito culturale e creativo;
- 6) Partecipazione a Bandi Europei
- 7) Attivazione e Facilitazione di processi di open innovation

Per la realizzazione delle attività sviluppate nell'ambito del presente accordo, le parti si dichiarano disponibili a individuare, compatibilmente con le effettive disponibilità, idonee soluzioni logistiche. In particolare, l'Università metterà a disposizione spazi da destinare ad eventi, convegni ed eventuali iniziative formative comuni; l'Azienda consentirà l'accesso ai propri spazi a sostegno di iniziative proposte dall'Università.

L'Università inoltre, consentirà la pubblicazione di tale accordo-quadro.

Art. 3 - Referenti

L'Università indica quale proprio referente responsabile dell'Accordo il Prorettore pro tempore alle attività di terza missione, domiciliato per la sua carica presso il KTO – Knowledge Transfer Office, Via Saffi 2, 61029 Urbino PU.

L'Azienda da parte sua indica quale proprio referente responsabile dell'Accordo Ronnie Garattoni, co-fondatore di Warehouse Coworking Factory.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti tramite comunicazione scritta della controparte.

Le due parti si consulteranno ogni volta che lo riterranno necessario e si riuniranno almeno una volta all'anno per concordare le azioni da intraprendere e fare un rendiconto di quelle compiute e dei loro risultati.

Entrambe le parti manterranno i contatti necessari al fine di sviluppare quanto previsto nel presente accordo-quadro.



Delibera n. **50/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 4/5

Le parti possono, per mutuo consenso, apportare integrazioni scritte al presente accordo; tali integrazioni avranno effetto dalla sottoscrizione e durata pari al tempo residuo di validità del presente accordo, che resta comunque in vigore, fino alla sua naturale scadenza.

Art. 4 – Inizio, durata e risoluzione dell'accordo

Il presente accordo è valido per una durata di 2 (due) anni dalla sottoscrizione, eventualmente prorogabili con apposito accordo scritto.

Ambedue le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. La risoluzione anticipata andrà comunicata in forma scritta alla controparte con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi e non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

Art. 5 – Tutela del personale

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'Azienda che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Azienda e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suo citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Azienda, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate.

In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non liberamente divulgabili, salvo successiva autorizzazione risultante da comunicazione scritta. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla tutelabilità della proprietà intellettuale scaturente dal progetto.

Art. 7 - Utilizzo del logo

L'eventuale utilizzo da parte dell'Azienda del logo "Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" sarà subordinato alla richiesta scritta preventiva di autorizzazione, da rivolgere al Knowledge Transfer Office dell'Università, nella quale saranno dettagliati il tipo, la durata e le finalità di iniziativa, e al rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'Azienda consentirà a sua volta l'utilizzo del proprio logo "Warehouse Coworking Factory" previa autorizzazione scritta (tramite mail info@warehouse.marche.it) nella quale verranno indicati i dettagli dell'iniziativa nella quale si vuole utilizzare tale logo.



Delibera n. **50/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/03/2017**

pag. 5/5

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali della controparte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 9 – Codice di comportamento

L'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei lavoratori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di averne ricevuto copia e di impegnarsi alla sua osservanza sotto pena di risoluzione del rapporto.

Art. 10 – Spese contrattuali

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.

Urbino,

.....

Per l'Università:

Il Rettore – Vilberto Stocchi

Per l'Azienda:”

2) Il Rettore è autorizzato alla stipula dell'accordo quadro di collaborazione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.